

Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di
Grosseto

La presente querela non riguarda un episodio isolato, né può essere ridotta ad una mera controversia interna ad un ente o ad un fisiologico conflitto tra soggetti che abbiano ricoperto ruoli diversi nell'ambito della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani ETS.

Ciò che intendo sottoporre all'attenzione dell'Autorità giudiziaria è, al contrario, una sequenza di condotte reiterate, coordinate e progressivamente più incisive, che, a partire dal 2022, hanno determinato la mia progressiva estromissione dalla Fondazione alla quale avevo dedicato per anni energie, risorse, competenze e una parte essenziale della mia vita. Tutto ciò, accompagnato da una sistematica opera di delegittimazione personale e professionale e ad un progressivo deterioramento delle mie condizioni psicofisiche.

Si tratta, dunque, di una vicenda che deve essere necessariamente valutata nella sua complessiva dimensione temporale e causale, poiché i singoli episodi, se isolatamente considerati, rischierebbero di apparire privi del significato che invece assumono se ricondotti al disegno complessivo che li accomuna.

Il punto di partenza è rappresentato dal ruolo che ho avuto nella nascita e nello sviluppo della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani.

Per volontà del fondatore, ho concorso alla costituzione dell'ente attraverso la redazione dello Statuto e ho partecipato direttamente all'acquisto e alla radicale ristrutturazione di Villa Rendano, con l'obiettivo di trasformarla in un centro di eccellenza culturale, aperto alla città, alla partecipazione civica e alla promozione di iniziative di interesse collettivo.

Invero, in data 29 settembre 2014, il dott. Sergio Giuliani, all'epoca Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani ONLUS, nonché mio cugino, dispose in mio favore, con atto pubblico notarile, una donazione dell'importo di € 540.000,00, gravata dall'onere di proseguire l'attività di gestione e amministrazione della Fondazione quale Direttore Tecnico della stessa, sino a quando le mie condizioni personali me lo avessero consentito.

Accettai tale disposizione e il relativo onere, assumendo le funzioni di Direttore Tecnico e partecipando per anni, in maniera continuativa e diretta, alla gestione dell'Ente.

Non si trattò di un ruolo meramente formale. La mia attività fu strettamente collegata alla valorizzazione di Villa Rendano, alla realizzazione dei progetti culturali della Fondazione e alla costruzione di un modello di centro culturale aperto alla cittadinanza. Tra i progetti perseguiti vi fu anche quello di trasformare Villa Rendano in un luogo di partecipazione civica, nel quale i cittadini potessero esprimere idee, proporre iniziative e confrontarsi con le istituzioni. Il progetto fu sviluppato anche grazie alla collaborazione con altri professionisti e prevedeva un percorso pluriennale di ricerca e analisi della realtà cittadina.

È precisamente in questo contesto che deve essere collocata la posizione di Walter Pellegrini. Walter Pellegrini entrò progressivamente nella gestione della Fondazione dapprima quale consulente e Direttore del Progetto Villa Rendano e successivamente quale componente del Consiglio di Amministrazione, ruolo che gli era stato attribuito dal sottoscritto.

Il rapporto iniziale era fondato su una fiducia personale particolarmente intensa, anche in ragione del rapporto di amicizia e stima che Walter Pellegrini aveva intrattenuto per decenni con mio padre, il professor Luigi Pellegrini.

Proprio tale rapporto fiduciario, tuttavia, rende oggi ancora più grave ciò che è successivamente accaduto.

A partire dal 2014 Walter Pellegrini percepiva dalla Fondazione un compenso di € 25.000,00 oltre IVA, in relazione all'attività di collaborazione svolta.

Nel corso degli anni, inoltre, gli venne attribuito un ruolo sempre più rilevante nella gestione delle attività e nella proposizione di iniziative e progetti.

È proprio in relazione a tale progressivo accrescimento del ruolo che devono essere valutate le circostanze che, negli anni successivi, hanno caratterizzato la gestione dell'Ente.

Tra gli episodi che ritengo necessario sottoporre all'attenzione dell'Autorità giudiziaria vi è, innanzitutto, la vicenda relativa ad una società incaricata dell'organizzazione di una Fiera del Libro meridionale. Secondo quanto da me direttamente constatato, a pochi mesi dalla prevista inaugurazione non risultavano neppure essere stati instaurati rapporti diretti con gli autori che avrebbero dovuto partecipare all'iniziativa.

Ancora più significativa è la vicenda relativa alla gestione di Consentia Itinera e alla posizione di Anna Cipparrone.

La stessa, coinvolta nella realizzazione del percorso multimediale sulla storia della città e successivamente nominata direttrice del Museo, contribuì concretamente allo sviluppo dell'attività dell'Ente, sino a ottenere il riconoscimento di Consentia Itinera nel Registro nazionale dei Musei e a consentire alla Fondazione l'accesso a bandi di finanziamento pubblico che, a partire dal 2021, portarono finanziamenti per importi superiori a € 300.000,00.

Eppure, proprio nei confronti della predetta professionista, secondo quanto ho personalmente constatato, veniva applicato un trattamento fiscale particolarmente modesto rispetto a quello riservato ad altri soggetti, tanto che fui costretto ad intervenire personalmente, mentre mi trovavo ricoverato in ospedale, per porre fine a tale situazione.

Parallelamente, mentre il ruolo di Walter Pellegrini nella gestione dell'Ente si consolidava, la sua remunerazione veniva portata da circa € 30.000,00 a € 45.000,00 annui, somma percepita sino al 2021, anche durante il periodo del lockdown. Secondo la ricostruzione da me effettuata, la rinuncia a tale remunerazione intervenne soltanto pochi mesi prima della riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2022, che costituisce il momento decisivo della mia successiva vicenda di estromissione.

Non è mia intenzione, con la presente querela, trasformare ogni scelta gestionale discutibile in un'ipotesi di reato. È però indispensabile che l'Autorità giudiziaria verifichi se la progressiva concentrazione di poteri, prerogative e rapporti all'interno della Fondazione, unitamente alle iniziative assunte nei miei confronti a partire dal 2022, costituisca la premessa e il contesto nel quale si è successivamente sviluppata la condotta persecutoria che denuncio con la presente querela.

Particolarmente significative sono, inoltre, le vicende relative ai rapporti di lavoro e alle assunzioni effettuate all'interno della Fondazione. Invero, due familiari di Walter Pellegrini vennero assunti a tempo indeterminato senza mia approvazione e senza approvazione del Consiglio di Amministrazione. I relativi contratti, depositati presso Villa Rendano, non mi vennero messi a disposizione nonostante il mio ruolo.

[omissis]

Ed è proprio a partire da tale progressivo svuotamento del mio ruolo che la situazione subisce una definitiva e radicale degenerazione.

Da quel momento, infatti, Walter Pellegrini non si limita più ad assumere decisioni gestionali che io ritenevo illegittime o comunque pregiudizievoli per la Fondazione, ma avvia una vera e propria azione di estromissione e delegittimazione nei miei confronti, accompagnata da contestazioni, iniziative, accuse e rappresentazioni della mia persona che hanno progressivamente compromesso la mia posizione all'interno dell'Ente e nei contesti professionali e culturali nei quali avevo operato per anni.

Non si è trattato di un improvviso dissidio. Si è trattato dell'esito di un progressivo processo di marginalizzazione, nel quale le persone, i rapporti, le iniziative e le decisioni dell'Ente sembrano essere stati progressivamente ricondotti ad un sistema di relazioni nel quale la mia presenza, il mio ruolo e la mia capacità di controllo costituivano evidentemente un ostacolo.

A partire dal 2022 sino ad oggi, tale processo si è trasformato in una vera e propria aggressione alla mia persona e alla mia libertà di autodeterminarmi.

Le verifiche e le contestazioni hanno iniziato ad investire anche periodi anteriori alla gestione dell'Ente da parte mia; mi sono state progressivamente sottratte funzioni e responsabilità; mi è stata negata l'operatività della manleva precedentemente riconosciuta, con la conseguenza di dover sostenere personalmente costi di difesa relativi a vicende connesse alla mia attività nella Fondazione e alla direzione del giornale d'inchiesta "ICalabresi".

Contemporaneamente, la mia attività veniva rappresentata in maniera sempre più negativa, utilizzando anche la vicenda di "ICalabresi" come strumento di delegittimazione.

E ciò nonostante i risultati concretamente raggiunti dalla testata, che nel primo anno aveva raggiunto circa 2,5 milioni di lettori, ottenendo una significativa visibilità e attenzione anche da parte della stampa nazionale.

La rappresentazione della mia esperienza professionale come fallimentare o inadeguata non può, pertanto, essere valutata isolatamente dalle ulteriori iniziative poste in essere nei miei confronti.

È proprio la convergenza temporale e funzionale di tali condotte a rendere necessario l'accertamento giudiziario.

Significative sono le affermazioni della Dott.ssa Anna Martina, professionista che ha collaborato ad un progetto di trasformazione di Villa Rendano in un centro di cittadinanza attiva. Con un messaggio Whatsapp mi manifestò il proprio dispiacere per quanto mi stava accadendo e riferì di avere personalmente sperimentato, durante la propria collaborazione, comportamenti che definiva di boicottaggio, sia subdoli sia palesi, da parte di Walter Pellegrini e di altri soggetti. Dunque, il risultato è stato quello di trasformare una persona che per anni aveva contribuito alla nascita, alla gestione e alla crescita della Fondazione in un soggetto da isolare, delegittimare e progressivamente espellere dal contesto nel quale aveva operato.

Tali comportamenti, per la loro reiterazione, sistematicità e concreta incidenza sulla mia libertà di autodeterminazione, integrano, a mio avviso, gli estremi del delitto di cui all'art. 612-bis c.p., oltre ad essere suscettibili di integrare la fattispecie di cui all'art. 610 c.p, avuto riguardo agli effetti prodotti sulla mia vita personale, professionale e familiare.

Per il 610 c.p. la Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini della configurabilità della violenza privata, l'elemento della violenza può identificarsi in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona offesa della libertà di azione e di determinazione. (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 3991/2022)

Nel caso di specie, la pluralità delle iniziative poste in essere da Walter Pellegrini, considerate nella loro successione e nella loro concreta incidenza sulla mia posizione, hanno avuto l'effetto di costringermi a subire una situazione che non avrei mai volontariamente accettato. Ossia, le ripetute scelte arbitrali e irresponsabili nella gestione di Villa Rendano e, soprattutto, la mia successiva estromissione da essa.

La condotta persecutoria assume, inoltre, particolare evidenza con riguardo agli effetti prodotti sulla mia persona.

Le iniziative, le contestazioni, le accuse, le pressioni e il costante conflitto hanno determinato in me un persistente stato di ansia, apprensione e preoccupazione, incidendo profondamente sulla qualità della mia vita e sulle mie abitudini.

Ogni ulteriore iniziativa proveniente da Walter Pellegrini è divenuta fonte di allarme, nella consapevolezza che una nuova contestazione, una nuova iniziativa

o una nuova rappresentazione negativa della mia persona avrebbe potuto essere utilizzata per colpire ulteriormente la mia posizione.

Non è, dunque, il singolo episodio a determinare la mia sofferenza e il mio stato d'ansia, bensì la continuità della pressione e l'impossibilità di sottrarmi ad essa, sviluppatasi per un arco temporale particolarmente significativo.

Ancora più gravi sono le conseguenze che tale situazione ha prodotto sul mio stato di salute.

Come documentato dalla certificazione sanitaria che allego a firma del dott. Domenico Guzzo, sono affetto da grave cardiopatia ischemica cronica, avendo subito quattro interventi di bypass coronarico, quattro stent e la sostituzione della valvola aortica.

A ciò si è aggiunto il progressivo aggravamento della patologia renale, sino al raggiungimento dello stadio terminale dell'insufficienza renale, che ha reso necessario il trattamento mediante dialisi peritoneale.

Si tratta, pertanto, di un quadro clinico estremamente complesso e delicato, nel quale lo stress psico-fisico prolungato non può essere considerato un elemento irrilevante.

La documentazione medica allegata evidenzia, inoltre, una progressione delle mie condizioni cliniche sviluppatasi in concomitanza con il protrarsi delle vicende qui denunciate.

Dunque, atteso che le conseguenze da me patite non si sono risolte in un mero e transitorio peggioramento dello stato di benessere, ma hanno inciso su un quadro clinico caratterizzato da gravi patologie cardiologiche e nefrologiche, determinandone un significativo aggravamento, appare necessario accertare la riconducibilità delle stesse alle ipotesi di lesione grave o gravissima contemplate dagli articoli 582 e 583 c.p.

Inoltre, la rilevanza penale delle conseguenze prodotte sulla mia salute non risulta in alcun modo assorbita dalla contestata fattispecie di violenza privata.

Sul punto appare particolarmente significativa la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 50450 del 22 novembre 2023 ha ribadito: *“Tra il reato di violenza privata, di cui all'art. 610 c.p., e quello di lesioni personali volontarie, di cui all'art. 582 c.p., è configurabile il concorso formale, facendo esse riferimento alla diversità dei beni giuridici tutelati: la libertà morale nel primo reato, e l'integrità fisica nel secondo. Il criterio da applicare è quello della*

specialità previsto dall'art. 15 c.p. che si fonda sulla comparazione astratta delle fattispecie al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore(..)

Sul tema del concorso tra il reato di violenza privata e di lesioni personali, deve affermarsi che la condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di violenza privata, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero espliciti solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati, sempre che, ovviamente, dalla violenza sia scaturito anche un pati, un tacere o un omettere in contrasto con la volontà del soggetto passivo (e solo ove il pati sia diretta conseguenza della lesione subita, sia consistito, cioè, unicamente nel subire la lesione perpetrata con violenza si potrà ritenere in un certo senso assorbita la violenza del reato di cui all'art. 610 c.p. nella lesione, essendo insito nel cagionamento della lesione il subire). (Nel caso di specie, per la S.C., correttamente i giudici di merito hanno ritenuto assorbita nella violenza privata la minaccia e di contro non assorbita la violenza privata nel reato di lesione). (..)

[omissis]

La gravità della vicenda emerge quindi anche dalla circostanza che le condotte poste in essere nei miei confronti non hanno prodotto esclusivamente conseguenze sul piano interno alla Fondazione, ma hanno inciso sulla mia salute sulla mia reputazione, sulla mia attività professionale, sulle mie relazioni interpersonali.

È per tali ragioni che non posso accettare che quanto accaduto venga ridotto ad una semplice divergenza di opinioni o ad un ordinario conflitto gestionale.

Ritengo, al contrario, che vi siano plurimi elementi che impongono una verifica giudiziaria seria, approfondita e complessiva della condotta di Walter Pellegrini e delle sue concrete finalità, verificando altresì l'eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti che dovessero emergere dall'attività investigativa.

Per tutto quanto sopra, ho ritenuto indispensabile rivolgermi alla S.V. Ill.ma con la presente querela, che è concreta istanza di punizione a carico di Walter Pellegrini, per i reati di cui agli art. 612 bis, 610, 582 e 583 c.p. e di ogni altro

reato che la S.V. Ill.ma ravviserà nelle condotte sopra descritte poste in essere ai miei danni.

Chiedo altresì, espressamente, di essere avvisato sia in caso di richiesta di archiviazione avanzabile dalla S. V. Ill.ma, ai sensi dell'art. 408, comma 2, c.p.p., sia in quello di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari avanzabile ex art. 406 c.p.p., oltre che di essere informato dell'invio dell'avviso ex art. 369 c.p.p. all'indagato.

Nel riservarmi la costituzione di parte civile nell'instaurando procedimento penale a carico del sig. Walter Pellegrini, nomino, sin da ora, quale mio difensore di fiducia l'Avvocato Francesco Chiaia, del Foro di Cosenza, con Studio in Cosenza alla Via Giovanni Gronchi n°1, conferendogli espresso mandato al deposito della presente querela.

Con fiducia ed ossequio.

Cosenza - Massa Marittima, 22/09/2026.

- Dott. Francesco Pellegrini -